

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

PRINCIPI CONTABILI

Le quote di emissione di gas ad effetto serra



Febbraio 2013

PRESENTAZIONE

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) si è costituito, nella veste giuridica di fondazione, il 27 novembre 2001.

L'OIC predispone i principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidati delle imprese, dei bilanci preventivi e consuntivi delle aziende non profit e delle amministrazioni pubbliche, nazionali e locali. Inoltre, l'OIC, quale standard setter nazionale in materia contabile, partecipa all'attività di elaborazione dei principi contabili internazionali, fornendo supporto tecnico agli organismi internazionali competenti e coordinando i propri lavori con le attività degli altri "standard setter" europei. L'OIC svolge altresì un'opera di assistenza al legislatore nazionale nell'emanazione delle norme in materia contabile e connesse per l'adeguamento della disciplina interna di bilancio alle direttive europee e ai principi contabili internazionali omologati dalla Commissione Europea.

L'OIC si propone infine la promozione della cultura contabile ed il progresso della prassi aziendale e professionale con la pubblicazione di documenti e ricerche in materia, nonché con l'organizzazione di convegni, seminari e incontri di studio.

Per il conseguimento dei compiti assegnati, i Fondatori hanno concepito e realizzato un assetto istituzionale in grado di assicurare, negli organi che governano la Fondazione, una equilibrata presenza delle parti sociali – private e pubbliche – interessate all'informazione contabile e, al contempo, atta a garantire il soddisfacimento dei requisiti di imparzialità e indipendenza delle scelte. Il conseguimento dell'autorevolezza necessaria per influire efficacemente in ambito nazionale e internazionale sulla disciplina dell'informazione contabile è infatti maggiore quanto più ampia e rappresentativa è la composizione dei soggetti investiti dei ruoli decisionali.

Il governo dell'OIC è attribuito ai seguenti organi: Collegio dei Fondatori, Consiglio di Sorveglianza, Consiglio di Gestione, Comitato Tecnico-Scientifico e Collegio dei Revisori.

I principi contabili, le guide operative e le applicazioni dell'OIC sono soggetti, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, al parere dell'Agenzia delle Entrate, della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e dei Ministeri competenti nella fattispecie.

L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Consiglio di Gestione.

* * * * *

I principi contabili nazionali sono pubblicati dall'OIC nelle seguenti due serie:

- la serie OIC con nuova numerazione di cui il primo è l'OIC 1 *I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio*;
- la precedente serie a cura dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri (attualmente in vigore dal n. 11 al n. 30) che hanno mantenuto la precedente numerazione anche nella versione modificata dall'OIC in relazione alla riforma del diritto societario, allo scopo di facilitarne l'uso da parte del lettore.

INDICE

	<i>Paragrafi</i>
FINALITÀ DEL PRINCIPIO	1
AMBITO DI APPLICAZIONE	2-3
DEFINIZIONI	4-8
MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO	9-19
SOCIETÀ CHE RIENTRANO NELLA DISCIPLINA PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA	20-46
– Rilevazione	21-34
– Classificazione	35-43
– Valutazione	44-46
SOCIETÀ TRADER	47-66
– Rilevazione	49-51
– Classificazione	52-57
– Valutazione	58-66
NOTA INTEGRATIVA	67-70
APPENDICE A - GUIDA APPLICATIVA AL TRATTAMENTO CONTABILE DELLE QUOTE DI EMISSIONE DI GAS AD EFFETTO SERRA	
DOCUMENTO RIEPILOGATIVO DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI QUOTE DI EMISSIONE DI GAS AD EFFETTO SERRA ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2012	

FINALITÀ DEL PRINCIPIO

1. Il Principio contabile OIC 8 ha lo scopo di definire i criteri per la rilevazione contabile, la classificazione e la valutazione delle quote di emissione di gas ad effetto serra (di seguito, quote di emissione) nel bilancio d'esercizio, nonché l'informativa da presentare nella nota integrativa.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2. Il presente Principio contabile è destinato alle società che redigono i bilanci d'esercizio in base alle disposizioni del Codice Civile¹.
3. Il Principio contabile disciplina il trattamento contabile delle quote di emissione distinguendo tra:
 - (a) Società che rientrano nella disciplina per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;
 - (b) Società trader.

DEFINIZIONI

4. Per gas ad effetto serra si intendono il biossido di carbonio (CO₂) e gli altri gas elencati nella normativa comunitaria di riferimento.
5. Per quote di emissione assegnate a titolo gratuito si intendono le quote rilasciate gratuitamente, all'inizio di ciascun anno, dall'autorità nazionale competente (per l'Italia, il comitato istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio) alle società che rientrano nella disciplina per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. L'assegnazione si basa sulle previsioni contenute dal piano nazionale di assegnazione per il periodo di riferimento.
6. Mediante il piano nazionale di assegnazione, soggetto all'approvazione da parte della Commissione Europea, l'ammontare complessivo delle quote di emissione spettanti a ciascuno Stato viene suddiviso tra i diversi settori industriali oggetto della disciplina. Sulla base dell'ammontare delle quote di emissione attribuite ai diversi settori viene poi individuata la quantità da assegnare gratuitamente ad ogni singolo impianto industriale preventivamente autorizzato, adottando criteri differenziati per i diversi settori.
7. Per quote di emissione messe all'asta si intendono le quote rilasciate a titolo oneroso mediante specifici meccanismi d'asta organizzati dall'autorità nazionale competente alle società che rientrano nella disciplina per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. Il rilascio mediante asta rappresenta un'acquisizione a titolo oneroso.
8. Per consegna delle quote di emissione si intende il momento in cui, entro il 30 aprile di ciascun anno, le società soggette all'obbligo sono tenute a consegnare all'autorità nazionale competente le quote di emissione relative all'obbligo dell'anno precedente.

¹ Il 5 dicembre 2012 l'EFRAG ha emesso un draft comment paper sugli "Emission Trading Schemes" in risposta al documento messo in consultazione dallo standard setter francese (ANC) che affronta gli aspetti contabili dei certificati grigi anche per le imprese che applicano gli IAS/IFRS. Tale iniziativa si inserisce nella ripresa del dibattito circa l'emissione di uno specifico principio contabile internazionale sugli Emission Right. In considerazione di quanto precede, si precisa che il presente Principio contabile OIC sulle quote di emissione di gas ad effetto serra non può essere preso come riferimento dalle società che redigono il bilancio in base ai principi IAS/IFRS.

MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO

9. Le quote di emissione costituiscono uno strumento per la riduzione dei gas ad effetto serra, che trae origine dal Protocollo di Kyoto, ed è stato introdotto dalla Direttiva 2003/87/CE (recepita in Italia con Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 216) con l'obiettivo di realizzare un abbattimento delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso il miglioramento delle tecnologie utilizzate nella produzione di energia e nei processi industriali, nonché l'uso più efficiente dell'energia.
10. Il sistema comunitario denominato *European Emission Trading System* (EU ETS), per lo scambio delle quote di emissione, è un *cap and trade scheme* che fissa un limite massimo alle emissioni di gas ad effetto serra prodotte a livello europeo in un definito arco temporale, cui corrisponde il rilascio, da parte delle autorità nazionali competenti, di un corrispondente numero di quote di emissione valide nello stesso arco temporale.
11. Anche se la normativa di riferimento stabilisce dei limiti massimi alle emissioni di gas ad effetto serra, le società che rientrano nella disciplina per la riduzione di tali emissioni hanno la possibilità di effettuare emissioni in eccesso rispetto ai limiti imposti, acquistando sul mercato ulteriori quote di emissione rispetto a quelle inizialmente assegnate gratuitamente.
12. Le quote di emissione sono assegnate gratuitamente, dall'autorità nazionale competente, agli impianti che rientrano nelle categorie di attività disciplinate dalla normativa comunitaria, sulla base dei piani nazionali di assegnazione.
13. Consentono l'immissione in atmosfera di un certo quantitativo di gas ad effetto serra.
14. Hanno validità pluriennale e sono utilizzabili per adempiere all'obbligo dell'anno cui si riferiscono e a quello degli anni successivi, in linea con le previsioni della normativa di riferimento.
15. Nel caso in cui, alla fine dell'esercizio, ci sia una differenza tra la quantità di quote di emissione da consegnare in relazione alle emissioni di gas ad effetto serra effettivamente prodotte nel corso dell'anno di riferimento e la somma algebrica delle quote assegnate gratuitamente più/meno le quote acquistate e vendute sul mercato, si originano deficit o surplus di quote di emissione.
16. Nel caso in cui la quantità di quote relative alle emissioni effettive dell'esercizio è superiore alla somma algebrica delle quote assegnate/acquistate in eccesso in anni precedenti e riportate a nuovo, più le quote assegnate gratuitamente nell'anno, più/meno le quote acquistate/vendute sul mercato nell'anno stesso, si è in presenza di un deficit di quote di emissione. Il deficit, così calcolato, può essere coperto attraverso la consegna di quote: acquistate sul mercato o già ricevute (mediante assegnazione a titolo gratuito) nell'anno successivo rispetto a quello dell'obbligo.
17. Nel caso in cui la quantità di quote relative alle emissioni effettive dell'esercizio è inferiore alla somma algebrica delle quote assegnate/acquistate in eccesso in anni precedenti e riportate a nuovo, più le quote assegnate gratuitamente nell'anno, più/meno le quote acquistate/vendute sul mercato nell'anno stesso, si è in presenza di un surplus di quote di emissione. Il surplus, così calcolato, può essere utilizzato ai fini dell'adempimento dell'obbligo di anni successivi o di una futura vendita sul mercato.
18. Le società che rientrano nella disciplina per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra consegnano all'autorità nazionale competente le quote di emissione equivalenti al proprio obbligo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento dell'obbligo stesso.
19. Le quote di emissione sono liberamente trasferibili e negoziabili sul mercato europeo, tramite apposite piattaforme di scambio ad esse dedicate, oppure sono scambiate mediante contratti bilaterali fra le parti.

SOCIETÀ CHE RIENTRANO NELLA DISCIPLINA PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA

20. La disciplina per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra mira a disincentivare economicamente l'utilizzo di tecnologie che rilasciano tali gas nell'atmosfera. Per le società che rientrano in tale disciplina, le quote di emissione rappresentano, di fatto, un sistema penalizzante che le obbliga ad acquistare sul mercato le quote necessarie all'adempimento degli obblighi normativi, comportando un aumento dei costi di produzione.

Rilevazione

21. I costi relativi all'obbligo di consegnare le quote di emissione all'autorità nazionale competente sono rilevati per competenza, nell'esercizio in cui sorge l'obbligo, in proporzione alle emissioni di gas ad effetto serra prodotte nell'esercizio stesso.
22. In sede di redazione del bilancio d'esercizio, la società iscrive nel passivo dello stato patrimoniale una passività verso l'autorità nazionale competente, in contropartita alla rilevazione a conto economico dei relativi costi maturati per competenza.
23. Nel caso di quote di emissione assegnate gratuitamente, la società dà conto del loro rilascio rilevando, soltanto nei conti d'ordine, l'impegno di produrre un quantitativo di emissioni di gas ad effetto serra proporzionale alle quote di emissione ricevute. Tale impegno è iscritto al valore di mercato delle quote di emissione al momento dell'assegnazione.
24. L'impegno è cancellato dai conti d'ordine a fine esercizio, in relazione alle emissioni effettive di gas ad effetto serra.
25. Le società che rientrano nella disciplina per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra hanno la possibilità di acquistare le quote di emissione fino al momento temporale previsto, dalla normativa di riferimento, per la consegna delle quote stesse all'autorità nazionale competente.
26. L'acquisto delle quote di emissione comporta la rilevazione a conto economico dei relativi costi, in contropartita all'iscrizione nel passivo dello stato patrimoniale di un debito.
27. Se l'acquisto delle quote di emissione avviene prima della chiusura dell'esercizio di competenza, al momento dell'acquisto, si rileva l'intero costo sostenuto.
28. La vendita delle quote di emissione assegnate dall'autorità nazionale competente oppure di quelle acquistate sul mercato comporta la rilevazione a conto economico dei relativi ricavi, in contropartita all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di un credito.
29. Se la vendita delle quote di emissione avviene nel corso dell'esercizio di competenza, al momento della vendita, si rileva l'intero ricavo realizzato per effetto della cessione.
30. In sede di redazione del bilancio d'esercizio, si rilevano per competenza i costi relativi all'obbligo dell'esercizio stesso, in ragione della produzione effettiva di emissioni di gas ad effetto serra, tenendo conto delle quote di emissione assegnate gratuitamente e di quelle acquistate sul mercato e detenute in portafoglio alla fine dell'esercizio di competenza.
31. Qualora, alla fine dell'esercizio, la somma algebrica delle quote assegnate/acquistate in eccesso in anni precedenti e riportate a nuovo, più le quote assegnate gratuitamente nell'anno, più/meno le quote acquistate/vendute sul mercato nell'anno stesso, risulti inferiore al quantitativo di quote necessario per l'adempimento dell'obbligo di legge (deficit di quote di emissione), la società rileva l'onere residuo da sostenere per le quote di emissione non ancora acquistate, in contropartita alla passività verso l'autorità nazionale competente.
32. Qualora, invece, alla fine dell'esercizio, la somma algebrica delle quote assegnate/acquistate in eccesso in anni precedenti e riportate a nuovo, più le quote assegnate gratuitamente nell'anno, più/meno le quote acquistate/vendute sul mercato nell'anno stesso, risulti superiore al quantitativo di quote necessario per l'adempimento dell'obbligo di legge, si ha un surplus di quote di

emissione.

Quando tale surplus si riferisce a quote acquistate in eccesso sul mercato, la società rileva alla chiusura dell'esercizio un risconto attivo in misura pari ai costi da rettificare, in quanto di competenza dell'esercizio successivo.

33. Se l'acquisto delle quote di emissione necessarie all'adempimento dell'obbligo avviene successivamente alla chiusura dell'esercizio di competenza, al momento dell'acquisto, si rileva l'eventuale sopravvenienza attiva (o passiva) pari alla differenza tra il valore della passività iscritta in bilancio nell'esercizio di competenza ed il valore di acquisto sul mercato.
34. La consegna delle quote di emissione all'autorità nazionale competente per l'assolvimento dell'obbligo riferito all'anno precedente non comporta alcuna rilevazione contabile, dal momento che tutti gli impatti economici e patrimoniali sono già riflessi, per competenza, nel bilancio dell'esercizio in cui è sorto l'obbligo.

Classificazione

35. I costi relativi alle quote di emissione rappresentano un "onere di sistema" derivante dalla normativa in vigore e sono iscritti nella voce di conto economico B14) Oneri diversi di gestione.
36. I ricavi relativi alle quote di emissione rappresentano una componente economica positiva di natura accessoria e sono iscritti nella voce di conto economico A5) Altri ricavi.
37. L'eventuale sopravvenienza passiva derivante dall'acquisto o dalla vendita delle quote di emissione successivamente alla chiusura dell'esercizio di competenza è iscritta nella voce di conto economico B14) Oneri diversi di gestione.
38. L'eventuale sopravvenienza attiva derivante dall'acquisto o dalla vendita delle quote di emissione successivamente alla chiusura dell'esercizio di competenza è iscritta nella voce di conto economico A5) Altri ricavi.
39. I debiti derivanti dall'acquisto delle quote di emissione hanno natura commerciale e sono iscritti nella voce del passivo dello stato patrimoniale D7) Debiti verso fornitori.
40. I crediti derivanti dalla vendita delle quote di emissione hanno natura commerciale e sono iscritti nella voce dell'attivo circolante dello stato patrimoniale CII.1) Crediti verso clienti.
41. La voce del passivo patrimoniale iscritta in contropartita ai costi, per la rilevazione del deficit di quote di emissione di competenza dell'esercizio, è un debito in natura, rappresentativo dell'obbligo di consegnare beni (le quote di emissione) diversi da fondi liquidi all'autorità nazionale competente, derivante da un'obbligazione attuale, certa nell'esistenza, determinata nell'ammontare (in termini di numero di quote di emissione da restituire) e nella tempistica di adempimento (coincidente con la data di consegna delle quote di emissione all'autorità nazionale competente).
42. I debiti verso l'autorità nazionale competente sono iscritti nella voce del passivo dello stato patrimoniale D14) Altri debiti.
43. Nel caso in cui, eventualmente, alcuni dei requisiti richiesti per la rilevazione contabile di un debito non siano verificati (ad esempio, l'ammontare non è determinato con certezza), la passività è iscritta nell'ambito della voce del passivo dello stato patrimoniale B3) Fondi per rischi e oneri - altri.

Valutazione

44. I debiti sono iscritti in bilancio al loro valore di estinzione. La valutazione dei debiti è disciplinata dal Principio contabile OIC 19 "I fondi per rischi ed oneri - Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - I debiti", cui si rimanda.
45. I debiti in natura sono esposti al valore corrente dei beni cui si riferiscono. I debiti verso l'autorità nazionale competente, quindi, sono iscritti al valore di mercato delle quote di emissione alla data

di chiusura dell'esercizio.

46. L'art. 2426, numero 8, del Codice Civile prevede che i crediti devono essere iscritti in bilancio secondo il valore presumibile di realizzazione. La valutazione dei crediti è disciplinata dal Principio contabile OIC 15 "I crediti", cui si rimanda.

SOCIETÀ TRADER

47. Le società trader non svolgono attività industriali in relazione alle quali è riconosciuto il rilascio oppure sorge l'obbligo di consegna di quote di emissione.
48. Le società trader acquistano, a titolo oneroso, le quote di emissione allo scopo di rivenderle sul mercato. Le operazioni di compravendita delle quote di emissione, quindi, rientrano nella loro attività tipica.

Rilevazione

49. L'acquisto delle quote di emissione comporta la rilevazione a conto economico dei relativi costi, in contropartita all'iscrizione nel passivo dello stato patrimoniale di un debito.
50. La vendita delle quote di emissione comporta la rilevazione a conto economico dei relativi ricavi, in contropartita all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di un credito.
51. Le quote di emissione acquistate dalla società trader e ancora a disposizione, alla data di redazione del bilancio d'esercizio, sono rilevate come rimanenze di magazzino.

Classificazione

52. I costi sostenuti per l'acquisto delle quote di emissione sono iscritti nella voce di conto economico B6) Costi della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci.
53. I ricavi derivanti dalla vendita delle quote di emissione sono iscritti nella voce di conto economico A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni.
54. I debiti derivanti dall'acquisto delle quote di emissione hanno natura commerciale e sono iscritti nella voce del passivo dello stato patrimoniale D7) Debiti verso fornitori.
55. I crediti derivanti dalla vendita delle quote di emissione hanno natura commerciale e sono iscritti nella voce dell'attivo circolante dello stato patrimoniale CII.1) Crediti verso clienti.
56. Le quote di emissione che alla fine dell'esercizio risultano ancora in magazzino sono iscritte nella voce dell'attivo circolante dello stato patrimoniale CI.4) Rimanenze di prodotti finiti e merci.
57. Le variazioni dell'esercizio delle rimanenze di magazzino delle quote di emissione sono iscritte nella voce di conto economico B11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci.

Valutazione

58. Il costo d'acquisto è costituito dal corrispettivo pattuito a cui vanno aggiunti i relativi costi accessori. Gli oneri accessori sono esclusivamente quelli imputabili in modo diretto all'operazione di acquisto.
59. I debiti sono iscritti in bilancio al loro valore di estinzione. La valutazione dei debiti è disciplinata dal Principio contabile OIC 19 "I fondi per rischi ed oneri - Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - I debiti", cui si rimanda.
60. L'art. 2426, numero 8, del Codice Civile prevede che i crediti devono essere iscritti in bilancio secondo il valore presumibile di realizzazione. La valutazione dei crediti è disciplinata dal Principio contabile OIC 15 "I crediti", cui si rimanda.

61. L'art. 2426, numero 9, del Codice Civile prevede che le rimanenze sono iscritte in bilancio al minore fra costo e valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi.
62. Le rimanenze non sono svalutate nel caso in cui le quote di emissione in magazzino sono tenute per far fronte a vendite concluse e il prezzo pattuito nel contratto è pari o superiore al loro costo.
63. La configurazione di costo tecnicamente più corretta è quella del costo specifico, che presuppone l'individuazione e l'attribuzione alle singole quote di emissione dei costi specificamente sostenuti per l'acquisto delle quote stesse.
64. Poiché le quote di emissione costituiscono dei beni fungibili, in presenza di rilevanti volumi oggetto di negoziazione e di un'elevata velocità di rotazione, le società trader possono utilizzare configurazioni di costo alternative al costo specifico, che non possono essere modificate da un esercizio all'altro.
65. Circa il metodo di calcolo del costo, l'art. 2426, numero 10, del Codice Civile prevede che il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli "primo entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito".
66. La valutazione delle rimanenze è disciplinata dal Principio contabile OIC 13 "Le rimanenze di magazzino", cui si rimanda.

NOTA INTEGRATIVA

67. Si riepiloga, di seguito, l'informativa richiesta dagli articoli 2426 e 2427 del Codice Civile per le voci di bilancio utilizzate.
68. Ai sensi dell'art. 2426 del Codice Civile è indicata la differenza, se significativa, fra il valore a prezzi correnti ed il costo delle quote di emissione iscritto nel bilancio d'esercizio, calcolato utilizzando il criterio della media ponderata, del Lifo o del Fifo.
69. Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 del Codice Civile si forniscono le seguenti informazioni:
 - i criteri applicati nelle valutazioni, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in euro (n.1);
 - le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dei crediti e dei debiti rispetto all'esercizio precedente (n. 4);
 - la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" quando il loro ammontare sia apprezzabile (n.7);
 - gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società (n.9);
 - la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società (n. 22 ter).
70. Ai sensi dell'art. 2423, comma 3 del Codice Civile, si considerano informazioni complementari da fornire in nota integrativa:
 - il quantitativo delle quote di emissione di competenza dell'esercizio ed il valore di mercato delle stesse alla data di chiusura del bilancio d'esercizio;

- il quantitativo delle quote di emissione assegnate dall'autorità nazionale competente e il surplus o il deficit verificatosi nell'esercizio;
- l'effetto prodotto dalla variazione delle quantità e dei prezzi sulla consistenza delle rimanenze finali di quote di emissione;
- l'esistenza di pegni, patti di riservato dominio o qualsiasi altro gravame riferibile alle quote di emissione possedute.

APPENDICE A - GUIDA APPLICATIVA AL TRATTAMENTO CONTABILE DELLE QUOTE DI EMISSIONE DI GAS AD EFFETTO SERRA

(La presente appendice è parte integrante del Principio contabile).

Di seguito si riportano alcuni esempi di scritture contabili relativi alle fattispecie più significative.

1. Scritture contabili delle società che rientrano nella disciplina per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra

Esempio n.1: Assegnazione gratuita di quote di emissione e rilevazione di deficit di quote di emissione

Ipotesi base dell'esempio:

- L'esempio si riferisce al periodo annuale, ma le stesse considerazioni valgono per la chiusura dei periodi contabili infrannuali, in proporzione alla produzione effettuata nel periodo stesso
- Assegnazione gratuita di 10000 quote di emissione (valore unitario di riferimento pari al valore di mercato alla data di assegnazione = 10 euro)
- Acquisto di 2000 quote di emissione in data 15/05/2011 al prezzo unitario di 12 euro+IVA
- Vendita di 1000 quote di emissione in data 31/08/2011 al prezzo unitario di 15 euro+IVA
- Le operazioni di acquisto/vendita di quote di emissione avvengono sul territorio nazionale (in caso di transazioni con l'estero l'IVA risulta applicabile in funzione della natura del soggetto ricevente e del requisito della territorialità)
- La produzione effettiva relativa al 2011 comporta l'obbligo di consegnare 15000 quote di emissione al 30/04/2012
- Valore unitario di mercato al 31/12/2011 = 13 euro
- Acquisto delle quote di emissione mancanti per assolvimento obbligo 2011 al prezzo unitario di 11 euro+IVA in data 15/04/2012

Assegnazione gratuita delle quote di emissione a favore del soggetto obbligato

Rilevazione nei conti d'ordine dell'impegno a produrre entro i limiti prefissati in proporzione alle quote di emissione assegnate:

28/02/2011		(euro)
D/ Impegni per quote di emissione assegnate gratuitamente	A/ Impegni v/Ministero Ambiente per quote di emissione assegnate gratuitamente	100.000,00

Acquisto delle quote di emissione da parte del soggetto obbligato

15/5/2011		(euro)
D/ Diversi	A/ Debiti commerciali (fatture ricevute) (D7 - Debiti verso fornitori)	29.040,00
D/ Oneri per quote di emissione (B14 - Oneri diversi di gestione)		24.000,00
D/ IVA su acquisto quote di emissione (D12 - Debiti tributari)		5.040,00

Vendita delle quote di emissione da parte del soggetto obbligato

31/08/2011		(euro)
D/ Crediti commerciali (fatture emesse) (CII 1 - Crediti v/clienti)	A/ Diversi	18.150,00
	A/ Ricavi per vendita quote di emissione (A5 - Altri ricavi e proventi)	15.000,00
	A/ IVA su vendita quote di emissione (D12 - Debiti tributari)	3.150,00

Accertamento di competenza dell'obbligo connesso alla produzione effettiva

Poiché i soggetti obbligati hanno tempo fino al 30 aprile dell'anno successivo per assolvere all'obbligo, a fine esercizio è necessario effettuare la rilevazione per competenza dell'obbligo connesso alla produzione effettuata nell'anno, determinato come differenza tra il numero complessivo di quote di emissione che devono essere presentate al Ministero dell'Ambiente per l'anno di riferimento e la somma algebrica delle quote assegnate gratuitamente e di quelle eventualmente già acquistate e/o vendute.

Nel presente esempio, le quote di emissione ancora da acquistare sono pari a: $15000 - (10000 + 2000 - 1000) = 4000$.

31/12/2011		(euro)
D/ Oneri per quote di emissione (B14 - Oneri diversi di gestione)	A/ Debiti v/Ministero per quote di emissione da acquistare (D14 - Altri debiti)	52.000,00

Si stornano i conti d'ordine relativi alle quote di emissione assegnate:

31/12/2011		(euro)
D/ Impegni v/Ministero Ambiente per quote di emissione assegnate gratuitamente	A/ Impegni per quote di emissione assegnate gratuitamente	100.000,00

Acquisto nel 2012 delle quote di emissione necessarie all'adempimento dell'obbligo 2011

Poiché il costo è stato rilevato per competenza nell'anno 2011, in fase di acquisto sono rilevati soltanto i delta valutativi rispetto all'accertamento effettuato.

15/04/2012		(euro)
D/ Diversi	A/ Diversi	61.240,00
D/ Debiti v/Ministero per quote di emissione da acquistare		52.000,00
D/ IVA su acquisto quote di emissione (D12 - Debiti tributari)		9.240,00
	A/ Debiti commerciali (fatture ricevute) (D7 - Debiti verso fornitori)	53.240,00
	A/ Sopravvenienze attive ordinarie (A5 - Altri ricavi e proventi)	8.000,00

Consegna al Ministero dell'Ambiente delle quote di emissione riferite all'anno 2011

Il 30 aprile 2012 dovranno essere consegnate al Ministero dell'Ambiente le quote di emissione relative all'obbligo dell'anno 2011, senza peraltro effettuare alcuna rilevazione contabile.

Esempio n. 2: Assegnazione gratuita di quote di emissione e rilevazione di pareggio (deficit/surplus=0) di quote di emissione

Ipotesi base dell'esempio:

- L'esempio si riferisce al periodo annuale, ma le stesse considerazioni valgono per la chiusura dei periodi contabili infrannuali, in proporzione alla produzione effettuata nel periodo stesso
- Assegnazione gratuita di 10000 quote di emissione (valore unitario di riferimento pari al valore di mercato alla data di assegnazione = 10 euro)
- La produzione effettiva relativa al 2011 comporta l'obbligo di consegnare 9000 quote di emissione al 30/04/2012
- Vendita delle quote di emissione in eccesso rispetto all'assolvimento obbligo 2011 al prezzo unitario di 13 euro+IVA in data 31/12/2011
- Le operazioni di acquisto/vendita di quote di emissione avvengono sul territorio nazionale (in caso di transazioni con l'estero l'IVA risulta applicabile in funzione della natura del soggetto ricevente e del requisito della territorialità)

Assegnazione gratuita delle quote di emissione a favore del soggetto obbligato

Rilevazione nei conti d'ordine dell'impegno a produrre entro i limiti prefissati in proporzione alle quote di emissione assegnate:

		(euro)
28/02/2011		
D/ Impegni per quote di emissione assegnate gratuitamente	A/ Impegni v/Ministero Ambiente per quote di emissione assegnate gratuitamente	100.000,00

Accertamento di competenza dell'obbligo connesso alla produzione effettiva

Poiché i soggetti obbligati hanno tempo fino al 30 aprile dell'anno successivo per assolvere all'obbligo, a fine esercizio è necessario effettuare la rilevazione per competenza dell'obbligo connesso alla produzione effettuata nell'anno, determinato come differenza tra il numero complessivo di quote di emissione che devono essere presentate al Ministero dell'Ambiente per l'anno di riferimento e la somma algebrica delle quote assegnate gratuitamente e di quelle eventualmente già acquistate e/o vendute.

		(euro)
31/12/2011		
D/ Crediti commerciali (fatture emesse) (CII 1 - Crediti v/clienti)	A/ Diversi	15.730,00
	A/ Ricavi per vendita quote di emissione (A5 - Altri ricavi e proventi)	13.000,00
	A/ IVA su vendita quote di emissione (D12 - Debiti tributari)	2.730,00

Nel presente esempio, le quote di emissione detenute in portafoglio al 31/12/2011 risultano pari a quelle da consegnare in relazione all'obbligo 2011: $9000 - (10000 - 1000) = 0$.

D'altro canto, si stornano i conti d'ordine relativi alle quote di emissione assegnate:

31/12/2011

(euro)

D/ Impegni v/Ministero Ambiente per quote di emissione assegnate gratuitamente	A/ Impegni per quote di emissione assegnate gratuitamente	100.000,00
--	---	------------

Consegna al Ministero dell'Ambiente delle quote di emissione riferite all'anno 2011

Il 30 aprile 2012 dovranno essere consegnate al Ministero dell'Ambiente le quote di emissione relative all'obbligo dell'anno 2011, senza peraltro effettuare alcuna rilevazione contabile.

Esempio n. 3: Assegnazione gratuita di quote di emissione e rilevazione di surplus di quote di emissione (acquistate)

Ipotesi base dell'esempio:

- L'esempio si riferisce al periodo annuale, ma le stesse considerazioni valgono per la chiusura dei periodi contabili infrannuali, in proporzione alla produzione effettuata nel periodo stesso
- Negli anni 2011 e 2012, assegnazione gratuita di 10000 quote di emissione (valore unitario di riferimento pari al valore di mercato alla data di assegnazione = 10 euro)
- Acquisto di 2000 quote di emissione in data 15/05/2011 al prezzo unitario di 12 euro+IVA
- La produzione effettiva relativa al 2011 comporta l'obbligo di consegnare 11000 quote di emissione al 30/04/2012
- Valore unitario di mercato al 31/12/2011 = 13 euro
- Relativamente al surplus 2011 si formulano le seguenti ipotesi alternative di utilizzo:
 - a) Le quote di emissione in eccesso rispetto all'assolvimento obbligo 2011 sono vendute al prezzo unitario di 11 euro+IVA in data 15/04/2012
 - b) Le quote di emissione in eccesso rispetto all'assolvimento obbligo 2011 sono mantenute in portafoglio per adempiere all'obbligo 2012 (ipotizzando un obbligo di consegna pari a 12000 quote).
- Valore unitario di mercato al 31/12/2012 = 14 euro
- Le operazioni di acquisto/vendita delle quote di emissione avvengono sul territorio nazionale (in caso di transazioni con l'estero l'IVA risulta applicabile in funzione della natura del soggetto ricevente e del requisito della territorialità)

Assegnazione gratuita delle quote di emissione a favore del soggetto obbligato (anno 2011)

Rilevazione nei conti d'ordine dell'impegno a produrre . entro i limiti prefissati in proporzione alle quote di emissione assegnate:

28/02/2011

(euro)

D/ Impegni per quote di emissione assegnate gratuitamente	A/ Impegni v/Ministero Ambiente per quote di emissione assegnate gratuitamente	100.000,00
---	--	------------

Acquisto delle quote di emissione da parte del soggetto obbligato

15/5/2011

(euro)

D/ Diversi	A/ Debiti commerciali (fatture ricevute) (D7 - Debiti verso fornitori)	29.040,00
D/ Oneri per quote di emissione (B14 - Oneri diversi di gestione)		24.000,00

D/ IVA su acquisto quote di emissione (D12 - Debiti tributari)	5.040,00
---	----------

Accertamento di competenza dell'obbligo connesso alla produzione effettiva (anno 2011)

Poiché i soggetti obbligati hanno tempo fino al 30 aprile dell'anno successivo per assolvere all'obbligo, a fine esercizio è necessario effettuare la rilevazione per competenza dell'obbligo connesso alla produzione . effettuata nell'anno, determinato come differenza tra il numero complessivo delle quote di emissione che devono essere presentate al Ministero dell'Ambiente per l'anno di riferimento e la somma algebrica delle quote assegnate gratuitamente e di quelle eventualmente già acquistate e/o vendute.

Nel presente esempio, poiché le quote di emissione acquistate risultano in eccesso rispetto all'obbligo dell'anno di riferimento $11000 - (10000 + 2000) = -1000$, il costo sostenuto per il loro acquisto non è di competenza dell'esercizio e deve essere rettificato con la seguente scrittura contabile:

31/12/2011	(euro)
D/ Risconti attivi (D - Ratei e Risconti)	A/ Oneri per quote di emissione (B14 - Oneri diversi di gestione) 12.000,00

D'altro canto, si stornano i conti d'ordine relativi alle quote di emissione assegnate nel 2011:

31/12/2011	(euro)
D/ Impegni v/Ministero Ambiente per quote di emissione assegnate gratuitamente	A/ Impegni per quote di emissione assegnate gratuitamente 100.000,00

Il costo sostenuto nel 2011, relativamente all'acquisto di quote di emissione in eccesso rispetto all'obbligo dell'anno stesso, è rilevato nel conto economico del 2012.

01/01/2012	(euro)
D/ Oneri per quote di emissione (B14 - Oneri diversi di gestione)	A/ Risconti attivi (D - Ratei e Risconti) 12.000,00

Assegnazione gratuita delle quote di emissione a favore del soggetto obbligato (anno 2012)

Rilevazione nei conti d'ordine dell'impegno a produrre entro i limiti prefissati in proporzione alle quote di emissione assegnate:

28/02/2012	(euro)
D/ Impegni per quote di emissione assegnate gratuitamente	A/ Impegni v/Ministero Ambiente per quote di emissione assegnate gratuitamente 100.000,00

a) Vendita nel 2012 delle quote di emissione in eccesso relative all'anno 2011

15/04/2012	(euro)
D/ Crediti commerciali (fatture emesse) (CII 1 - Crediti v/clienti)	A/ Diversi 16.940,00
	A/ Ricavi per vendita quote di emissione (A5 - Altri ricavi e proventi) 14.000,00
	A/ IVA su vendita quote di emissione (D12 - Debiti tributari) 2.940,00

Consegna al Ministero dell'Ambiente delle quote di emissione riferite all'anno 2011

Il 30 aprile 2012 dovranno essere consegnate al Ministero dell'Ambiente le quote di emissione relative all'obbligo dell'anno 2011, senza peraltro effettuare alcuna rilevazione contabile.

Accertamento di competenza dell'obbligo connesso alla produzione effettiva (anno 2012)

Nel presente esempio, poiché il surplus di quote di emissione dell'anno 2011 è stato venduto nel corso del 2012, le quote di emissione ancora da acquistare sono pari a: $12000 - (1000 + 10000 - 1000) = 2000$.

31/12/2012 (euro)

D/ Oneri per quote di emissione (B14 - Oneri diversi di gestione)	A/ Debito v/Ministero per quote di emissione da acquistare (D14 - Altri debiti)	28.000,00
--	--	-----------

D'altro canto, si stornano i conti d'ordine relativi alle quote di emissione assegnate nel 2012:

31/12/2012 (euro)

D/ Impegni v/Ministero Ambiente per quote di emissione assegnate gratuitamente	A/ Impegni per quote di emissione assegnate gratuitamente	100.000,00
---	--	------------

b) Le quote di emissione in eccesso rispetto all'assolvimento obbligo 2011 sono mantenute in portafoglio per adempiere all'obbligo 2012

Accertamento di competenza dell'obbligo connesso alla produzione effettiva (anno 2012)

Nel presente esempio, poiché il surplus di quote di emissione dell'anno 2011 è utilizzato per adempiere all'obbligo 2012, le quote di emissione ancora da acquistare sono pari a: $12000 - (1000 + 10000) = 1000$.

31/12/2012 (euro)

D/ Oneri per quote di emissione (B14 - Oneri diversi di gestione)	A/ Debito v/Ministero per quote di emissione da acquistare (D14 - Altri debiti)	14.000,00
--	--	-----------

D'altro canto, si stornano i conti d'ordine relativi alle quote di emissione assegnate nel 2012:

31/12/2012 (euro)

D/ Impegni v/Ministero Ambiente per quote di emissione assegnate gratuitamente	A/ Impegni per quote di emissione assegnate gratuitamente	100.000,00
---	--	------------

2. Scritture contabili delle società che operano come “traders” di quote di emissione

Esempio n. 4: Acquisto e vendita di quote di emissione con rilevazione delle rimanenze di magazzino

Ipotesi base dell'esempio:

- L'esempio si riferisce al periodo annuale, ma le stesse considerazioni valgono per la chiusura dei periodi contabili infrannuali
- Acquisto di 5000 quote di emissione in data 15/5/2011 al costo unitario di 15 euro+IVA
- Vendita di 4000 quote di emissione in data 31/08/2011 al prezzo unitario di 12 euro+IVA
- Rilevazione a magazzino di 1000 quote di emissione valorizzate al costo
- Le operazioni di acquisto/vendita di quote di emissione avvengono sul territorio nazionale (in caso di transazioni con l'estero l'IVA risulta applicabile in funzione della natura del soggetto ricevente e del requisito della territorialità)

Acquisto di quote di emissione

15/5/2011		(euro)
D/ Diversi	A/ Debiti commerciali (fatture ricevute)	90.750,00
(D7 - Debiti verso fornitori)		
D/ Costi per acquisto di quote di emissione (B6 - Costi della produzione per merci)		75.000,00
D/ IVA su acquisto quote di emissione (D12 - Debiti tributari)		15.750,00

Vendita di quote di emissione

31/08/2011		(euro)
D/ Crediti commerciali (fatture emesse) (CII 1 - Crediti v/clienti)	A/ Diversi	58.080,00
	A/ Ricavi per vendita quote di emissione (A1 - Ricavi delle vendite e prestazioni)	48.000,00
	A/ IVA su vendita quote di emissione (D12 - Debiti tributari)	10.080,00

Rilevazione delle giacenze finali di quote di emissione

31/12/2011		(euro)
D/ Rimanenze di quote di emissione (CI 4 - Rimanenze di merci)	A/ Variaz. delle rimanenze di quote di emissione (B11 - Variazione delle rimanenze di merci)	15.000,00

DOCUMENTO RIEPILOGATIVO DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI QUOTE DI EMISSIONE DI GAS AD EFFETTO SERRA ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2012

Lo schema di *Emission Trading* Europeo (c.d. ETS) è stato istituito nel 2003 a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio e del Parlamento Europeo della Direttiva 2003/87/CE che definisce un sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra all'interno dell'Unione Europea. La Direttiva è stata recepita nell'ordinamento nazionale il 4 aprile 2006 con decreto legislativo, n. 216. La Direttiva ETS è stata successivamente modificata dalle seguenti Direttive che hanno permesso l'evoluzione dello schema e l'introduzione di nuove attività:

- Dir. 2004/101/CE detta “*Linking Directive*”, permette, sotto soglie stabilite, di utilizzare i crediti previsti dal protocollo di Kyoto (CERs e ERUS per l'adempimento degli obblighi sotto l'ETS);
- Dir. 2008/101/CE: sull'inclusione del settore aereo nell'ETS a partire dal 1° gennaio 2012;
- Dir. 2009/29/CE detta “*Revised ETS Directive*” che definisce le modalità di implementazione dello schema dal 2013 in poi (Fase 3 e successive).
- Di seguito si riportano gli articoli più significativi suddivisi per argomento.

SCOPO

L'art. 1 Dir 2003/87/CE definisce lo scopo del sistema europeo di Emission Trading: “*Promuovere la riduzione delle emissioni a effetto serra secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica*”.

AMBITO DI APPLICAZIONE

L'allegato I della Direttiva ETS definisce le attività produttive e i gas serra soggetti alla regolamentazione ETS. L'allegato I è stato successivamente modificato dalle Dir. 2008/101/CE e 2009/29/CE che hanno disposto l'inclusione di nuove attività e gas serra per la Fase 3 e successive.

Le principali attività regolate sono: gli impianti di combustione, raffinazione di petrolio, produzione di ghisa, coke, acciaio, produzione o trasformazione di metalli ferrosi e alluminio, fabbricazione del vetro, di prodotti ceramici, fabbricazione di carta, di acido (nitrico, adipico, glicossilico), ammoniaca e trasporto aereo.

I gas regolati dallo schema sono: biossido di carbonio, il protossido di azoto e i perfluorurocarburi.

AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE E AUTORITÀ COMPETENTI

L'art. 4 Dir 2003/87/CE introduce per gli impianti contenuti nell'Allegato I, l'obbligo di munirsi di un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra rilasciata da un'autorità competente. Per l'Italia è stato istituito, con il decreto legislativo n. 216 del 4 aprile 2006, il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto alla gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto (c.d. Comitato ETS).

SISTEMA DI RILASCIO DELLE QUOTE E DEFINIZIONE DEL CAP

Il sistema di rilascio delle quote di emissione agli impianti soggetti allo schema si è evoluto nel tempo.

L'art.9, Dir. 2003/87/CE introduce il sistema dei piani nazionali di assegnazione per il rilascio delle quote agli Stati membri tramite i quali gli Stati richiedono le quote necessarie per gli impianti nazionali (con una riserva prevista per i Nuovi Entranti). L'allegato III della Direttiva definisce i criteri guida per la stesura del piano nazionale di assegnazione, per la Fase 1 e Fase 2. L'ammontare complessivo delle quote rilasciate per la Fase 1 e la Fase 2 veniva definito dalla somma delle quote stanziare dagli Stati membri all'interno dei piani nazionali di assegnazione.

Modificato (rif. Art. 9 Direttiva 2009/29/CE). Il sistema dei piani nazionali di assegnazione verrà sostituito a partire dall'inizio della Fase 3 con un sistema di assegnazione centralizzato a livello comunitario; gli Stati membri sono comunque tenuti a presentare delle proposte per la parte di quote da assegnare gratuitamente. Il quantitativo proposto dovrà essere approvato dalla Commissione.

L'art. 9 Dir. 2009/29/CE definisce il quantitativo comunitario di quote per la Fase 3 e il sentiero annuale di riduzione del Cap comunitario. A partire dal 2013 il Cap comunitario verrà definito a livello centrale:

“Il quantitativo comunitario di quote rilasciate ogni anno a decorrere dal 2013 diminuisce in maniera lineare a partire dall'anno intermedio del periodo dal 2008 al 2012. Il quantitativo diminuisce di un fattore lineare pari all'1,74 % rispetto al quantitativo medio annuo totale di quote rilasciate dagli Stati membri conformemente alle decisioni della Commissione sui loro piani nazionali di assegnazione per il periodo dal 2008 al 2012”.

CRITERI DI RILASCIO DELLE QUOTE

L'art. 10 Dir. 2003/87/CE, stabilisce il metodo di assegnazione delle quote di emissione per la Fase 1 e 2:

“Per il triennio che ha inizio il 1° gennaio 2005 gli Stati membri assegnano almeno il 95% delle quote di emissioni a titolo gratuito. Per il quinquennio che inizia il 1° gennaio 2008, gli Stati membri assegnano almeno il 90 % delle quote di emissioni a titolo gratuito.”

Modificato (rif. Art. 10 Dir. 2009/29/CE). A partire dalla Fase 3 il metodo di rilascio di riferimento sarà mediante asta e le quote assegnate gratuitamente agli impianti non potranno superare il 50% del totale su base annua.

L'art. 10 Dir. 2009/29/CE definisce i criteri per la messa all'asta delle quote e l'utilizzo dei proventi delle aste per gli Stati membri:

“A decorrere dal 2013 gli Stati membri mettono all'asta tutte le quote che non sono assegnate gratuitamente. Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione determina e pubblica il quantitativo stimato di quote da mettere all'asta. Il quantitativo totale di quote che ogni Stato membro mette all'asta è così costituito:

- l'88% del quantitativo totale di quote messe all'asta è distribuito tra gli Stati membri in percentuali corrispondenti alla rispettiva percentuale di emissioni verificate nell'ambito del sistema comunitario per il 2005 o la media del periodo dal 2005 al 2007, qualunque sia il quantitativo superiore, dello Stato membro interessato;*
- il 10% del quantitativo totale di quote messe all'asta è distribuito tra alcuni Stati membri all'insegna della solidarietà e ai fini della crescita nella Comunità;*
- il 2% del quantitativo totale delle quote da mettere all'asta è distribuito tra gli Stati membri le cui emissioni di gas a effetto serra nel 2005 erano inferiori almeno del 20 % alle loro emissioni nell'anno di riferimento che sono loro applicabili nell'ambito del protocollo di Kyoto.*

L'art. 10 bis Dir. 2009/29/CE stabilisce le norme comunitarie transitorie per l'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote e la definizione del quantitativo di quote destinato ai nuovi entranti.

Per ciascun settore e sottosettore, il parametro di riferimento è calcolato, sui prodotti finali per garantire che l'assegnazione avvenga in modo da incentivare riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e tecniche efficienti sotto il profilo energetico:

“Nel definire i principi per la determinazione dei parametri di riferimento ex ante per i singoli settori o sottosectori, il punto di partenza è il livello medio delle prestazioni del 10 % degli impianti più efficienti di un settore o sottosettore della Comunità nel periodo 2007-2008. La Commissione consulta le parti in causa, inclusi i settori e i sottosectori interessati”.

“Nel 2013 il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito corrisponde all'80% del quantitativo determinato secondo i benchmark prestazionali. Successivamente le quote assegnate a titolo gratuito diminuiscono ogni anno di un importo uguale, raggiungendo una percentuale del 30% nel 2020, in

vista della loro completa cessazione nel 2027. Gli impianti di produzione di elettricità, non beneficiano dell'assegnazione gratuita di quote”.

“Nel 2013 e in ogni anno successivo fino al 2020, agli impianti che operano in settori o sottosettori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio sono assegnate, quote a titolo gratuito per un importo che può raggiungere il 100% (per i settori riconosciuti dalla Commissione ad elevato rischio carbon leakage) del quantitativo determinato”.

TIMELINE PER COMPLIANCE E SANZIONI

L'art. 11 Dir. 2003/87/CE definisce le modalità per l'assegnazione e il rilascio delle quote di emissione: per ogni anno l'autorità competente rilascia una parte delle quote totali di emissioni entro il 28 febbraio.

L'art. 12 Dir. 2003/87/CE stabilisce le modalità di trasferimento, restituzione e cancellazione delle quote di emissione:

“Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore di ciascun impianto restituisca un numero di quote di emissioni pari alle emissioni totali di tale impianto nel corso dell'anno civile precedente, come verificato a norma dell'articolo 15, e che tali quote vengano successivamente cancellate”.

L'art. 15 Dir. 2003/87/CE definisce le tempistiche per i gestori degli impianti per presentare il rapporto sulle emissioni verificate durante l'anno precedente:

“Gli Stati membri provvedono affinché il gestore dell'impianto la cui comunicazione non sia stata riconosciuta conforme ai criteri stabiliti entro il 31 marzo di ogni anno per le emissioni rilasciate durante l'anno precedente non possa trasferire ulteriormente altre quote di emissioni fino al momento in cui la sua comunicazione non sia riconosciuta come conforme”.

L'art. 16 Dir. 2003/87/CE stabilisce le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni nazionali e/o la mancata restituzione delle quote secondo i tempi e le modalità previste:

“Gli Stati membri provvedono affinché il gestore che, entro il 30 aprile di ogni anno, non restituisce un numero di quote di emissioni sufficiente a coprire le emissioni rilasciate durante l'anno precedente sia obbligato a pagare un'ammenda per le emissioni in eccesso. Per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa da un impianto il cui gestore non ha restituito le quote di emissione, l'ammenda per le emissioni in eccesso corrisponde a 100 EUR. Il pagamento dell'ammenda per le emissioni in eccesso non dispensa il gestore dall'obbligo di restituire un numero di quote di emissioni corrispondente a tali emissioni in eccesso all'atto della restituzione delle quote relative alle emissioni dell'anno civile seguente”.

SISTEMA REGISTRI E CONTABILIZZAZIONE DELLE QUOTE

L'art. 19 Dir 2003/87/CE istituisce i registri nazionali per la contabilizzazione delle quote:

“Gli Stati membri provvedono ad istituire e conservare un registro per assicurare l'accurata contabilizzazione precisa delle quote di emissioni rilasciate, possedute, cedute e cancellate. Gli Stati membri possono conservare i loro registri per mezzo di un sistema consolidato, unitamente ad uno o più Stati membri.”

Modificato (rif. art.19, Dir. 2009/29/CE). Al fine di adeguarsi alle nuove disposizioni previste per la Fase 3 e migliorare l'uniformità e il grado di sicurezza del sistema i registri nazionali vengono sostituiti da un Registro Unico Comunitario.

L'art. 19 Dir. 2009/29/CE istituisce formalmente il Registro Unico:

“Le quote rilasciate a decorrere dal 1° gennaio 2012 sono conservate nel registro comunitario ai fini dell'esecuzione delle procedure relative alla gestione dei conti di deposito aperti nello Stato membro e l'assegnazione, la restituzione e l'annullamento delle quote”.

MECCANISMI FLESSIBILI

L'art. 11 bis Direttiva 2004/101/CE sancisce la validità dei crediti provenienti dai meccanismi flessibili istituiti dal protocollo di Kyoto all'interno dell'ETS, e regola l'utilizzo di CER ed ERU derivanti dalle attività di progetto per l'utilizzo nel sistema comunitario:

“Nel corso di ciascun periodo, gli Stati membri possono autorizzare i gestori ad utilizzare le CER e le ERU derivanti dalle attività di progetto nell'ambito del sistema comunitario fino ad una percentuale della quota di emissioni assegnata ad ogni impianto, da specificarsi da ciascun Stato membro nel suo piano nazionale di assegnazione per tale periodo. La conversione avviene mediante il rilascio e l'immediata cessione, da parte dello Stato membro, di una quota di emissioni in cambio di una CER o di una ERU detenuta dal gestore interessato nel registro nazionale del suo Stato membro”.

L'art. 11 bis Dir. 2009/29/CE sancisce le norme per l'utilizzo di CER e di ERU derivanti da attività di progetto nell'ambito del sistema comunitario prima dell'entrata in vigore di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici:

“I gestori possono chiedere all'autorità competente che vengano loro rilasciate quote a partire dal 2013 in cambio delle CER e delle ERU rilasciate fino al 2012 per le riduzioni delle emissioni derivanti da tipi di progetti ammissibili per essere utilizzati nell'ambito del sistema comunitario nel periodo dal 2008 al 2012”.

L'utilizzo di crediti internazionali per il raggiungimento degli obiettivi Fase 3 è vincolata alla firma di un Accordo Internazionale post 2012. Nello specifico nella prima parte della Dir. 2009/29/CE viene specificato:

(28) *“In assenza di un tale accordo, il fatto di prevedere la possibilità di continuare ad utilizzare le CER e le ERU comprometterebbe l'efficacia di tale incentivo e ostacolerebbe il conseguimento degli obiettivi della Comunità volti a promuovere un uso più sostenuto delle energie rinnovabili”.*

(30) *“Nel caso in cui la conclusione di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici fosse ritardata, è opportuno prevedere la possibilità di utilizzare crediti derivanti da progetti di elevata qualità nell'ambito del sistema comunitario mediante accordi con i paesi terzi”.*

(31) *“I paesi meno sviluppati sono particolarmente vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici, (...) Poiché in questi paesi sono stati avviati solo pochissimi progetti CDM, è opportuno garantire che i crediti derivanti dai progetti avviati nei paesi meno sviluppati dopo il 2012 saranno accettati, anche in assenza di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici, a condizione che abbiano ratificato un accordo internazionale sui cambiamenti climatici o un accordo bilaterale o multilaterale con la Comunità”.*

INCLUSIONE SETTORE AEREO NELL'ETS

L'art. 3 quater Dir. 2008/101/CE definisce le disposizioni per l'assegnazione e al rilascio di quote per le attività di trasporto aereo:

“La quantità totale di quote da assegnare agli operatori aerei per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 è equivalente al 97 % delle emissioni storiche del trasporto aereo. Per il periodo indicato che ha inizio il 1° gennaio 2013 e, in mancanza di modifiche in seguito al riesame di cui all'articolo 30, paragrafo 4, per ogni periodo successivo, la quantità totale di quote da assegnare agli operatori aerei corrisponde al 95 % delle emissioni storiche del trasporto aereo moltiplicato per il numero di anni che costituiscono il periodo”.

L'art. 3 quinquies Dir. 2008/101/CE stabilisce il metodo di assegnazione delle quote al trasporto aereo mediante messa all'asta:

“A decorrere dal 1° gennaio 2013 è messo all'asta il 15% delle quote. Tale percentuale può essere aumentata nel quadro del riesame generale della presente direttiva”.